

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I titolari effettivi del trust al nodo del quadro RW

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW E DEI REDDITI ESTERI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **trust residente** in Italia, in qualità di **ente non commerciale**, è tenuto a compilare il **quadro RW** in relazione agli **investimenti di natura finanziaria e patrimoniale detenuti all'estero**.

Sotto questo profilo non vi sono particolarità da segnalare, trattandosi di un **adempimento** ormai di lunga data, se non il fatto che, **a partire dal 2020**, anche i **soggetti diversi dalle persone fisiche** sono tenuti al **pagamento di Ivie e Ivafe**, essendo invece esclusi fino al 2019.

Più complessa è la posizione dei **titolari effettivi** che, a partire da **Unico 2014 per il 2013**, sono altrettanto tenuti a segnalare il trust nel **quadro RW**.

L'adempimento, tuttavia, **non appariva eccessivamente gravoso** in una **fase iniziale** atteso che i **beneficiari**, peraltro del fondo e non del reddito, dovevano essere **titolari di una quota di almeno il 25% del fondo**. **Nessuna titolarità effettiva** era individuabile in capo al **disponente** o al **guardiano**.

La [circolare 38/E/2013](#), inoltre, aveva dato una interpretazione volta alla **semplificazione**, da un lato **escludendo l'obbligo per i beneficiari titolari di una posizione contingent**, dall'altro prevedendo che la compilazione da parte dei beneficiari **liberava il trustee dall'onere di una analoga compilazione**.

Questo mondo, tuttavia, è durato sino al **Modello Redditi 2017** per il 2016. Il **D.Lgs. 90/2017**, infatti, ha **allargato la platea dei titolari effettivi** includendo il fondatore (in linea di massima il **disponente**), il **trustee**, il **guardiano** e i **beneficiari**.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema in diverse occasioni semplificando la vita al contribuente, seguendo il principio secondo cui **non vi è piena assimilazione** tra il concetto di **titolare effettivo** ai fini **antiriciclaggio** e il concetto di titolare effettivo ai fini del **monitoraggio fiscale**.

Tale assunto ha permesso di **escludere dall'adempimento il trustee** con la [risoluzione 53/E/2019](#), ed il **guardiano** con la [risposta ad interpello n. 506 del 30.10.2020](#).

La [risoluzione 53/E/2019](#), invero, aveva ad oggetto gli amministratori di una fondazione ma le conclusioni possono essere estese anche al **trustee**. Ovviamente, **se il trust è residente**, il **trustee** dovrà preoccuparsi di **monitorare gli investimenti nel modello Redditi Enti non commerciali** del trust.

Rimangono soggetti all'adempimento il **disponente** ed i **beneficiari**.

Il problema è che in questi casi si possono creare delle **comunicazioni ridondanti**.

Le stesse informazioni, infatti, se i soggetti coinvolti sono tutti **residenti**, verranno trasmesse dal **disponente**, dal **trust** e da tutti i **beneficiari**.

In relazione a questi ultimi **è venuta meno la soglia della partecipazione del 25% al fondo in trust**.

Non possiamo inoltre trascurare che alcuni **beneficiari** potrebbero **non essere informati della loro posizione** oppure, pur essendo informati, non possono vantare un **diritto dal trustee** ad avere le informazioni sul patrimonio del trust utili per la compilazione del quadro RW.

Servirebbe un **ulteriore intervento di prassi** che possa essere condiviso dagli operatori che preveda una **razionalizzazione delle informazioni trasmesse**, ad esempio prevedendo che se il trust residente o i beneficiari residenti provvedono al monitoraggio, gli altri soggetti **sono esonerati dall'adempimento**.